



B) per avere, nella circostanza di cui al capo A) esternato pubblicamente diverse espressioni blasfeme;

C) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui ai capoversi A) e B) una volta che l'Arbitro si accingeva a prendere l'auto e tentava di uscire dal cancello dello stadio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la gravità della condotta, considerati il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato e la sanzione minima edittale prevista (referto arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

SERAFINI MATTIA

(ARZIGNANO V.)

A) per avere, al termine della gara, fatto accesso nel recinto di gioco, nonostante non fosse inserito nella distinta gara ufficiale e tenuto una condotta irrispettosa e offensiva nei confronti dell'Arbitro in quanto, si avvicinava allo stesso costringendolo a fermarsi e, con tono minaccioso contestava il suo operato pronunciando frasi offensive nei suoi confronti;

B) per avere, nella circostanza di cui al capoverso A) esternato pubblicamente, diverse espressioni blasfeme;

C) per avere, fatto accesso nel corridoio degli spogliatoi ove, ad alta voce, contestava ancora l'operato dell'Arbitro, sebbene in sua assenza, ripetendo frasi blasfeme;

D) per avere reiterato i predetti comportamenti di cui ai capoversi A) e B) e C) una volta che l'Arbitro si accingeva a prendere l'auto e tentava di uscire dal cancello dello stadio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 36, comma 2, lett a) C.G.S., 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la gravità della condotta, considerati il ruolo ricoperto dal soggetto sanzionato e la sanzione minima edittale prevista (referto arbitrale, r. proc. fed., r.c.c.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

PIANA LUCA

(ARZIGNANO V.)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BARBA GIANLUCA

(ARZIGNANO V.)

MOLNAR IVO

(ARZIGNANO V.)

SANDON THOMAS

(L.R. VICENZA)

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

IERARDI MARIO

(L.R. VICENZA)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

GRECO JEAN FREDDI PAS

(L.R. VICENZA)


### **AMMONIZIONE (III INFR)**

PARIGI GIACOMO

(ARZIGNANO V.)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 29 Novembre 2022

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli